

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5298 del 17/10/2022
Oggetto	Ditta INDUSTRIAL TILES ACHIEVEMENTS S.p.A. (ITA S.p.A), Via Viazza n. 30, Fiorano Modenese (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5540 del 14/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **INDUSTRIAL TILES ACHIEVEMENTS S.P.A. (ITA S.P.A.)**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA VIAZZA, n. 30 A FIORANO MODENESE (MO) (RIF. INT. n. 02220550350 / 112)
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamato l’ “*Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia*”, vigente dal 12/12/2019, sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e Confindustria Ceramica, avente come oggetto l’istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originate dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena e Reggio Emilia, con l’obiettivo di incentivare un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e l’intervento sugli impatti diretti e indiretti, in modo tale da ridurli e compensarli e

contribuire al risanamento della qualità dell'aria e al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto;

richiamata la **Determinazione n. 395 del 27/01/2017** di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Industrial Tiles Achievements S.p.A., avente sede legale in Via XXV aprile n. 12 in comune di Casalgrande (Re), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in Via Viazza, n. 30 in comune di Fiorano Modenese (Mo);

richiamate la Determinazione n. 1617 del 04/04/2018, la Determinazione n. 5123 del 05/10/2018, la Determinazione n. 6655 del 18/12/2018, la Determinazione n. 2098 del 30/04/2021 e la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 14/04/2022 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n.63106 del 14/04/2022, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali rispetto a quanto previsto per la fase 3 del processo di ristrutturazione aziendale autorizzato con la Determinazione n. 2098/2021 sopra citata, in particolare:

- I. **allungamento del forno di cottura n° 1** in occasione dello spostamento già autorizzato; l'impianto risultante avrà una potenza termica nominale complessiva di 5.880 kW e consentirà la versatilità necessaria alla cottura di formati sia piccoli che grandi.
Si registrerà un **incremento della capacità produttiva massima**, in considerazione sia dell'intervento in progetto, sia del mix produttivo attuale: infatti l'AIA vigente prevede una capacità produttiva di 426 t/giorno, corrispondenti a 8.520.000 m³/anno considerando 330 giorni lavorati/anno e ipotizzando un peso medio di circa 16,5 kg/m²; tuttavia, negli anni il peso unitario del materiale prodotto è aumentato e, in seguito alla ristrutturazione aziendale, si prevede la produzione percentualmente sempre maggiore di materiale ceramico di grandi dimensioni e con elevato spessore, con peso medio di circa **19 kg/m²**. Per questo, il gestore chiede un incremento della capacità produttiva massima fino a **491 t/giorno (+65 t/giorno)**, corrispondente a **162.030 t/anno e 8.527.900 m³/anno** considerando 330 giorni lavorati/anno.
Al contempo, sarà incrementata la portata massima dell'emissione in atmosfera **E15A** a servizio del forno n° 1 dagli attuali 15.000 Nm³/h a **20.000 Nm³/h**, mentre resteranno invariati i parametri di funzionamento autorizzati per i camini di raffreddamento (E42 ed E43) e per il camino di by-pass (E44);
- II. **spostamento del forno di cottura n° 3**, in occasione della sostituzione già autorizzata. Il nuovo impianto sarà collocato tra il forno n° 1 e il forno n° 2 e le relative emissioni in atmosfera (E3, E31, E33, E35 ed E37) resteranno invariate rispetto a quanto già autorizzato;
- III. installazione di **n. 1 nuovo forno di termoretrazione** nel reparto scelta, così da avere a disposizione due forni di termoretrazione, come nella configurazione precedente la ristrutturazione. Il nuovo forno (con potenza termica nominale complessiva di 392 kW) sarà installato a fianco dell'esistente e anch'esso sarà di nuova generazione, senza necessità di un'emissione di atmosfera dei fumi;
- IV. **modifica dell'assetto delle linee di scelta**, mediante l'installazione di una macchina di scelta sulla linea con doppio scarico e doppio pallettizzatore, in modo tale da renderla autonoma, così da avere a disposizione n. 6 linee di scelta complete;
- V. sostituzione di n. 2 essiccatoi verticali con n. 2 essiccatoi orizzontali e di n. 1 essiccatoio verticale con un nuovo essiccatoio verticale. In particolare:

- l'essiccatoio verticale della linea 7 sarà sostituito con un essiccatoio orizzontale, che necessita di una maggiore portata di aria in espulsione, per cui la portata massima della relativa emissione in atmosfera **E28** passerà dagli attuali 8.000 Nm³/h a **12.000 Nm³/h**;
- l'essiccatoio verticale della linea 2 sarà sostituito con un essiccatoio orizzontale, che richiede un ulteriore punto di emissione in atmosfera per l'espulsione di aria di raffreddamento, oltre all'emissione **E25** già esistente (che non subirà modifiche). A questo scopo sarà ripristinato il punto di emissione **E26**, precedentemente a servizio dell'essiccatoio n° 2 dismesso nella *fase I* della ristrutturazione, con la stessa portata un tempo autorizzata (**8.000 Nm³/h**);
- l'essiccatoio verticale della linea 5, collegato all'emissione in atmosfera **E27**, verrà sostituito con un nuovo essiccatoio verticale, senza variazioni dei parametri di funzionamento di E27.

Ognuno degli essiccatoi da installare presenta potenza termica nominale di 1.160 kW.

Il gestore precisa che:

- la produzione aggiuntiva associata al forno n° 1 conseguente al suo allungamento sarà compensata quasi completamente dalla diminuzione della metratura totale prodotta dagli altri forni, per effetto dell'aumento del peso medio del mix produttivo. Di conseguenza, la metratura totale di materiale ceramico prodotto non subirà significative variazioni rispetto alla situazione attuale (incremento di soli 20 m²/giorno, da 25.820 a **25.840 m²/giorno**);
- l'aumento produttivo di circa 65 t/giorno comporterà un incremento del fabbisogno di atomizzato di circa 70 t/giorno, mentre il consumo di additivi e smalti non subirà variazioni significative, dal momento che non sono previsti incrementi significativi della metratura dei prodotti finiti;
- al fine di mantenere invariato il flusso di massa autorizzato per gli inquinanti caratteristici dell'attività di cottura, vengono proposte alcune **riduzioni dei limiti di concentrazione massima** autorizzati per i punti di emissione in atmosfera **E3**, **E15A** ed **E15B**, in particolare:
 - riduzione dei limiti per "*materiale particellare*" e "*fluoro*" da 4,5 a **4,1 mg/Nm³**,
 - riduzione del limite per "*piombo*" da 0,45 a **0,4 mg/Nm³**,
 - riduzione del limite per "*SOV*" da 50 a **46 mg/Nm³**,
 - riduzione del limite per "*aldeidi*" da 20 a **18 mg/Nm³**,
 - riduzione del limite per "*ossidi di azoto*" da 200 a **180 mg/Nm³**,
 - riduzione del limite per "*ossidi di zolfo*" da 500 a **460 mg/Nm³**.

Di conseguenza, si registrano le seguenti variazioni complessive dei flussi di massa autorizzati:

Inquinante	Flusso di massa totale stato di fatto (kg/gg)	Flusso di massa totale stato di progetto (kg/gg)	Variazione	
			kg/gg	%
Materiale particellare (calde)	6,804	6,6912	-0,1128	-1,685%
Fluoro	6,804	6,6912	-0,1128	-1,685%
Piombo	0,6804	0,6691	-0,0276	-4,05%
SOV	75,6	75,072	-0,528	-0,70%
Aldeidi	30,24	29,376	-0,864	-2,86%
NO ₂	571,2	562,56	-8,64	-1,51%
SO ₂	782,88	777,60	-5,28	-0,67%

Per quanto riguarda la riduzione di flusso di massa di "*materiale particellare*" e "*ossidi di azoto*", il gestore chiede l'accantonamento delle corrispondenti Quote patrimonio ai sensi dell'Accordo territoriale volontario citato in premessa (**0,1128 Quote** di "*materiale particellare* da emissioni calde" e **8,64 Quote** di "*ossidi di azoto*");

- non sono previste variazioni delle emissioni diffuse e fuggitive;
- l'aumento di portata del forno n° 1 non avrà effetti particolari sull'impatto odorigeno, dal momento che la produzione si configurerà sempre nell'ambito di prodotti ceramici tradizionali, seppure di formati più grandi, e non di lastre;

- gli interventi di sostituzione degli essiccatoi si configurano solo come rinnovamento tecnologico di macchinari esistenti e già funzionanti, per cui non apporteranno alcuna variazione significativa;
- gli interventi che coinvolgono i consumi di *energia termica* sono la modifica del forno n° 1 e l'installazione del nuovo forno di termoretrazione, ma non si prevedono variazioni significative del consumo energetico specifico di gas metano, visto che non cambierà il consumo specifico del forno e il consumo aggiuntivo associato al forno di termoretrazione si aggirerà intorno allo 0,3% del fabbisogno attuale;
- gli interventi che coinvolgono il consumo di *energia elettrica* sono la modifica del forno n° 1 e l'installazione del nuovo forno di termoretrazione e delle spazzolatrici nel reparto scelta. Si prevede un aumento del consumo legato ai nuovi ventilatori e alle nuove aspirazioni, comunque non significativo in termini di consumo specifico di energia elettrica per prodotto cotto;
- non si prevedono impatti significativi sui consumi idrici, in considerazione del fatto che non cambia nella sostanza la metratura del materiale ceramico prodotto;
- l'Azienda gestisce in regime di sottoprodotti i residui di produzione costituiti da polveri e impasti di ceramica cruda, formati ceramici crudi e formati ceramici cotti. A tale proposito, si prevede un incremento di produzione del 15% circa, mentre non si attendono aumenti della produzione di rifiuti derivanti dalle fasi di preparazione degli smalti e smaltatura;
- il traffico indotto subirà un leggero aumento, per effetto dell'incremento dei quantitativi di materie prime ingressate (circa 3 camion/gg su un totale di circa 20 camion/gg allo stato attuale) e del prodotto finito in uscita (circa 2 camion/gg su un totale di circa 15 camion/gg allo stato attuale). Considerata la posizione dello stabilimento e la presenza di altri impianti produttivi in zona, si ritiene comunque tale incremento non significativo e privo di impatti rilevanti;
- per quanto riguarda l'impatto acustico, è stato redatto uno studio previsionale basandosi sugli esiti di una campagna fonometrica condotta in periodo diurno e notturno a dicembre 2021, eseguendo misure di breve durata presso il confine aziendale, nonché misure di lunga durata di rumore ambientale e residuo presso il recettore R1. Ai livelli acustici così ottenuti è stato sommato il contributo calcolato per le sorgenti nuove/modificate, ottenendo la conferma del rispetto dei limiti di zona diurni e notturni ai confini aziendali e presso R1, nonché del rispetto del limite differenziale diurno e notturno presso R1;

dato atto che il 13/04/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

dato atto che lo scrivente Servizio ha sospeso il procedimento di modifica non sostanziale con la nota prot. n. 78744 del 11/05/2022, con la quale si è comunicato che le modifiche proposte (in particolare l'incremento della capacità produttiva autorizzata) non potevano essere autorizzate se non previa esecuzione delle procedure previste dalla normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (Valutazione Ambientale Preliminare o Screening).

Il gestore ha dunque inviato alla Regione Emilia Romagna il 11/08/2022 domanda di Valutazione Ambientale Preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9bis del D.Lgs. 152/06.

A tale proposito, l'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna si è espressa con la nota prot. PG.2022.0848195 del 13/09/2022, con la quale è reso noto che le modifiche proposte non necessitano di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Arpae di Modena – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo col prot. n. 169062 del 14/10/2022, in cui si segnala che:

- nel caso in cui l'Azienda intendesse sostituire lo strumento di registrazione analogico di differenza di pressione (atto a verificare il funzionamento del filtro di depurazione) a servizio dei

forni di cottura con registratori di tipo digitale, si richiede che vengano mantenute inalterate le seguenti caratteristiche di funzionamento:

- registrazione della differenza di pressione monte/valle del filtro visualizzata con una sola traccia,
- indicazione del fondo scala di riferimento (il valore massimo deve essere fisso e non “dinamico”) e scansione temporale,
- possibilità di effettuare annotazioni dal pannello dello stesso strumento posto sul quadro di comando del filtro.

Inoltre, deve essere garantita l'estrazione in formato grafico e la scansione temporale deve essere di almeno 1 ora (max 2 ore) per verificare il rispetto delle prescrizioni richieste in autorizzazione. Infine, deve essere garantita l'inalterabilità del dato;

- si ritiene utile che, in occasione dell'invio del report annuale, il gestore fornisca informazioni riguardo lo stato del sistema filtrante (maniche: lacerazioni, incollamenti, degrado, ecc) a servizio dei forni di cottura in occasione della sostituzione e specifichi qual è la periodicità di sostituzione; in caso di particolari criticità documentabili, inoltre, è opportuno che l'Azienda descriva le eventuali azioni intraprese per apportare migliorie;

ritenendo opportuno inserire nella sezione E “Raccomandazioni” dell'Allegato I all'AIA le indicazioni del Servizio Territoriale sopra riportate;

dato atto che le modifiche in progetto non comportano alcuna variazione per quanto riguarda gli scarichi idrici, la gestione dei rifiuti e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

ritenendo possibile autorizzare l'incremento da 426 t/gg a **491 t/gg** della capacità produttiva massima proposto dal gestore, alla luce degli esiti del procedimento di Valutazione Ambientale Preliminare condotto dalla Regione Emilia Romagna.

Si dà inoltre atto che l'incremento proposto (**+65 t/gg**) si configura come modifica non sostanziale dell'AIA, in base a quanto stabilito dalla Circolare PG/2008/187404 del 01/08/2008 della Regione Emilia Romagna, dal momento che risulta inferiore sia al 50% della capacità produttiva ad oggi autorizzata (426 t/gg), sia alla soglia di 75 t/gg di cui al punto 3.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06;

preso atto degli interventi impiantistici previsti in relazione ai forni n° 1 e 3, agli essiccatoi, alle linee di scelta e ai forni di termoretrazione e dato atto che tali interventi non modificano nella sostanza il ciclo produttivo aziendale;

preso atto del fatto che l'incremento di capacità produttiva comporterà un corrispondente incremento di consumo di atomizzato, mentre resterà sostanzialmente invariato il fabbisogno di additivi e smalti, e non rilevando criticità a tale proposito, alla luce degli esiti del procedimento di Valutazione Ambientale Preliminare condotto dalla Regione Emilia Romagna;

valutato positivamente il fatto che gli interventi in progetto non determineranno variazioni degne di nota del fabbisogno idrico;

preso atto degli incrementi previsti in termini di fabbisogno di energia elettrica e gas metano e ritenendo che tali incrementi non siano significativi, alla luce degli esiti del procedimento di Valutazione Ambientale Preliminare condotto dalla Regione Emilia Romagna;

preso atto del fatto che l'allungamento del forno n° 1 richiederà l'incremento della portata massima del relativo punto di emissione in atmosfera **E15A**. A tale riguardo:

- si dà atto che il filtro a maniche proposto dal gestore risulta conforme a quanto previsto dai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna;

- si conferma la periodicità già prescritta per gli autocontrolli a carico del gestore;
- si conferma la necessità che il gestore esegua **nuove analisi di messa a regime** all'attivazione del nuovo forno, con le caratteristiche previste dal progetto di modifica in oggetto;

preso atto del fatto che l'allungamento del forno n° 1 non avrà ripercussioni sui parametri di funzionamento già autorizzati per le emissioni di raffreddamento **E42** ed **E43** e per l'emissione di by-pass **E44**;

dato atto che lo spostamento del forno n° 3 rispetto alla posizione inizialmente prevista non modifica le valutazioni già effettuate, né le prescrizioni già previste in AIA in merito alle relative emissioni in atmosfera **E3**, **E31**, **E33**, **E35** ed **E37**;

valutata positivamente la proposta del gestore di ridurre i limiti di concentrazione massima degli inquinanti caratteristici del processo di cottura per le emissioni **E3**, **E15A** ed **E15B**, in quanto tale intervento permetterà di compensare completamente l'incremento dei carichi inquinanti autorizzati che deriverebbe dall'aumento di portata di E15A, producendo anzi una lieve riduzione dei flussi di massa complessivi. A tale proposito, si accoglie la richiesta del gestore di **accantonare 0,1128 Quote patrimonio di "materiale particellare da emissioni calde"** e **8,64 Quote patrimonio di "ossidi di azoto"**, con scadenza illimitata, ai sensi dell'art. 5, lettera a) dell'Accordo territoriale volontario citato in premessa;

ritenendo opportuno richiedere al gestore di fornire **copia del certificato di analisi relativo al primo autocontrollo** che sarà effettuato sull'emissione in atmosfera **E15B** a seguito del rilascio del presente provvedimento, al fine di confermare il rispetto dei nuovi limiti di concentrazione massima degli inquinanti, mentre per le emissioni E3 ed E15A si ritiene di effettuare tale verifica in occasione delle analisi di messa a regime già prescritte;

preso atto delle conseguenze degli interventi sugli essiccatoi sulle relative emissioni in atmosfera, in particolare:

- si prende atto del fatto che l'emissione esistente **E25** risulterà a servizio del nuovo essiccatoio orizzontale n° 1, senza che ciò comporti variazioni dei parametri di funzionamento autorizzati;
- si prende atto del fatto che sarà riattivata l'emissione in atmosfera **E26**, già esistente ma da tempo inattiva, anch'essa a servizio del nuovo essiccatoio orizzontale n° 1, senza che ciò comporti variazioni dei parametri di funzionamento già autorizzati;
- si prende atto del fatto che la sostituzione dell'essiccatoio verticale n° 3 non comporta alcuna variazione dei parametri di funzionamento autorizzati per la relativa emissione **E27**;
- si prende atto del fatto che la sostituzione dell'essiccatoio n° 4 con un nuovo essiccatoio orizzontale richiede l'incremento della portata massima della relativa emissione **E28**, senza che ciò comporti variazioni dei carichi inquinanti autorizzati per l'installazione in oggetto, dal momento che ad E28 non sono applicati limiti di concentrazione massima di inquinanti.

Alla luce di tutto ciò, si ritiene opportuno prescrivere l'esecuzione di **nuove analisi di messa a regime** su tutte le emissioni sopra citate, in corrispondenza dell'attivazione dei nuovi impianti;

preso atto del fatto che il nuovo forno di termoretrazione non avrà necessità di un camino per l'espulsione in atmosfera dei relativi fumi;

dato atto che gli interventi previsti relativamente al forno n° 1 e agli essiccatoi non modificano le valutazioni già effettuate e riportate in AIA in merito agli impianti termici ad uso produttivo;

preso atto dell'incremento previsto per la produzione di residui di lavorazione cotti e crudi e non rilevando criticità a tale proposito, in considerazione del fatto che si tratta di materiali gestiti come sottoprodotti e non come rifiuti;

valutati positivamente gli esiti della valutazione previsionale di impatto acustico presentata dal gestore e ritenendo opportuno confermare l'obbligo di esecuzione di un **collaudo acustico** una volta terminata la realizzazione della *fase 3* del progetto di ristrutturazione, fatto salvo l'obbligo di ripetizione almeno quinquennale della valutazione di impatto acustico come da sezione D3.1.8 dell'Allegato I;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni dell'istruzione operativa Arpae I85006/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.0 del 26/07/2022;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 108/2022 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Beltrame, responsabile di Arpae-SAC di Modena;
- come previsto dalla Determinazione del Direttore Generale n. D.D.G. n.100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Marina Mengoli, Responsabile di Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

I'Incaricato di Funzione determina

- di stabilire che, al fine della valutazione di eventuali successive modifiche, i dati di riferimento sono i seguenti:
 - potenzialità autorizzata con la modifica sostanziale Det. n. 395/2017: 426 t/giorno;

- potenzialità autorizzata con aggiornamento per modifica non sostanziale (presente atto): **aumento di 65 t/giorno** (pari al 15,3% della precedente potenzialità e pari al 86,7% della soglia di cui al punto 3.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06);
- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 395 del 27/01/2017 e successive modifiche** alla Ditta Industrial Tiles Achievements S.p.A. (ITA S.p.A.), avente sede legale in Via XXV aprile n. 12 in comune di Casalgrande (Re), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in Via Viazza, n. 30 in comune di Fiorano Modenese (Mo), come di seguito indicato:
 - a) il punto 1 della Determinazione di AIA è **sostituito dal seguente**:
 1. la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.6 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) per una capacità massima di produzione pari a **491 t/giorno** di prodotto cotto;
 - b) il secondo paragrafo della sezione C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'assetto impiantistico" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente**:

L'AIA è richiesta per una capacità massima di produzione pari a **491 t/giorno** di prodotto cotto, considerando un'operatività di riferimento di 330 giorni lavorati/anno (pari a **162.030 t/anno**, corrispondenti indicativamente a **8.527.900 m²/anno**, ipotizzando un peso medio di circa **19 kg/m²**).
 - c) alla sezione C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'assetto impiantistico" dell'Allegato I, la descrizione dell'assetto impiantistico relativa alla fase di *Scelta e confezionamento* è **sostituita dalla seguente**:

Scelta e confezionamento
Nel sito sono presenti n. 5 linee di scelta, con n. 6 postazioni di confezionamento e n. 1 forno di termoretrazione; con le modifiche impiantistiche comunicate ad aprile 2022, sarà installata una macchina di scelta sulla linea con doppio scarico e doppio pallettizzatore, così da ottenere n. 6 linee di scelta autonome. Inoltre, sarà installato un ulteriore forno di termoretrazione, per cui complessivamente saranno presenti n. 2 forni di termoretrazione.
 - d) il punto 7 della sezione D2.2 "comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente**:
 7. Il gestore è tenuto a fornire ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese una **copia del certificato di analisi relativo al primo autocontrollo** che sarà effettuato:
 - sui punti di emissione in atmosfera **E1** ed **E17** a seguito della messa a regime delle nuove presse;
 - sul punto di emissione in atmosfera **E15B** a seguito della messa a regime del nuovo forno n° 1 e della relativa emissione E15A.

L'invio di tale documentazione dovrà avvenire entro 30 giorni dall'esecuzione del campionamento.
 - e) il punto 1 della sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente**:
 1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – smaltatura n.6 linee	PUNTO DI EMISSIONE E3 – forno 3	PUNTO DI EMISSIONE E4 – n.7 presse
Messa a regime	---	a regime §	#	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	51.200	20.000	70.000
Altezza minima (m)	---	8	15	8
Durata (h/g)	---	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	10	4,1	15
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 11768:2020	5 *	—	5 *
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	---	0,4	---
Fluoro (mg/Nm ³)	ISO 15713:2006 ; UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	---	4,1	---
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	---	46	---
Aldeidi (mg/Nm ³)	CARB 430:1991 ; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A ; Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	---	18	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	180	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	---	460 **	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	trimestrale (portata, polveri, F) semestrale (SOV e aldeidi) annuale (Pb, NO _x)	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

§ si veda quanto prescritto al precedente punto D2.2.7.

si veda quanto prescritto ai successivi punti D2.4.3 e D2.4.4.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E5 – pulizia pneumatica reparto atomizzato	PUNTO DI EMISSIONE E6 – macinazione smalti + laboratorio (n.5 cabine)	PUNTO DI EMISSIONE E8 – atomizzatore	PUNTO DI EMISSIONE E9 – trasporto atomizzato
Messa a regime	---	a regime	a regime	sospesa *	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	1.200	11.000	32.000	17.000
Altezza minima (m)	---	15	15	20	15
Durata (h/g)	---	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	15	10	11	15
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 11768:2020	5 **	5 **	5 **	5 **
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ; ISO 10849 (metodo di misura automatico) ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	350	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E5 – pulizia pneumatica reparto atomizzato	PUNTO DI EMISSIONE E6 – macinazione smalti + laboratorio (n.5 cabine)	PUNTO DI EMISSIONE E8 – atomizzatore	PUNTO DI EMISSIONE E9 – trasporto atomizzato
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	---	---	35 ***	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	trimestrale (portata, polveri) annuale (NO _x)	semestrale (portata, polveri)

* punto di emissione inattivo dalla presa in carico dello stabilimento da parte di ITA S.p.A.; sarà oggetto di riattivazione al termine della ristrutturazione del reparto di preparazione impasto atomizzato. Si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.6**.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

*** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E10 – trasporto atomizzato	PUNTO DI EMISSIONE E15A – forno n.1	PUNTO DI EMISSIONE E15B – forno n.2
Messa a regime	---	sospesa *	§	a regime #
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	19.500	20.000	28.000
Altezza minima (m)	---	15	15	15
Durata (h/g)	---	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	12	4,1	4,1
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 11768:2020	5 **	—	—
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	---	0,4	0,4
Fluoro (mg/Nm ³)	ISO 15713:2006 ; UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	---	4,1	4,1
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	---	46	46
Aldeidi (mg/Nm ³)	CARB 430:1991 ; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A ; Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	---	18	18
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	180	180
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	---	460 ***	460 ***
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	trimestrale (portata, polveri, F) semestrale (SOV e aldeidi) annuale (Pb, NO _x)	trimestrale (portata, polveri, F) semestrale (SOV e aldeidi) annuale (Pb, NO _x)

* punto di emissione inattivo dalla presa in carico dello stabilimento da parte di ITA S.p.A.; sarà oggetto di riattivazione al termine della ristrutturazione del reparto di preparazione impasto atomizzato. Si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.6**.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

*** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

si veda quanto prescritto al punto **D2.2.7**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E17 – pulizia pneumatica presse (n.7 presse)	PUNTO DI EMISSIONE E18 – linee trasporto retro pressa n.2 linee		PUNTO DI EMISSIONE E20 – silos nastri atomizzato	PUNTO DI EMISSIONE E21 – gruppo elettrogeno (780 kVA)
Messa a regime	---	a regime §	sospesa *	#	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	1.200	12.000	15.000	51.000	1.500
Altezza minima (m)	---	8	15		15	---
Durata (h/g)	---	24	24		24	emergenza
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	15	10		15	---
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 11768:2020	5 ****	5 ****		5 ****	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto		Filtro a tessuto	---
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)		semestrale (portata, polveri)	---

* punto di emissione inattivo dalla presa in carico dello stabilimento da parte di ITA S.p.A.; sarà oggetto di riattivazione al termine della ristrutturazione del reparto di preparazione impasto atomizzato. Si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.6**.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

§ si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.7**.

si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3**, **D.2.4.4** e **D2.4.5**

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E22 – gruppo elettrogeno (30 kW)	PUNTO DI EMISSIONE E23 – gruppo elettrogeno (30 kW)	PUNTO DI EMISSIONE E24 – forno termoretraibile 1	PUNTO DI EMISSIONE E25 – essiccatoio 1
Messa a regime	---	a regime	a regime	#	§
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	300	300	400	8.000
Altezza minima (m)	---	---	---	10	12
Durata (h/g)	---	emergenza	emergenza	saltuaria	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.5**

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E26 – essiccatoio 1	PUNTO DI EMISSIONE E27 – essiccatoio 3	PUNTO DI EMISSIONE E28 – essiccatoio 4	PUNTO DI EMISSIONE E29 – essiccatoio 5	PUNTO DI EMISSIONE E30 – essiccatoio 6
Messa a regime	---	§	#	#	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	8.000	8.000	12.000	8.000	8.000
Altezza minima (m)	---	12	12	12	12	12
Durata (h/g)	---	24	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---	---

§ punto di emissione il cui funzionamento era stato sospeso a seguito della dismissione del relativo essiccatoio durante la fase 1 della ristrutturazione aziendale, ma che viene ora ripristinato a servizio del nuovo **essiccatoio orizzontale della linea 2**, per l'espulsione di aria di raffreddamento.

Si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E31 – raffreddamento 1 forno 3	PUNTO DI EMISSIONE E33 – raffreddamento 2 forno 3	PUNTO DI EMISSIONE E35 – raffreddamento forno 3	PUNTO DI EMISSIONE E37 – emergenza forno 3
Messa a regime	---	§	§	§	#
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	60.000	20.000	20.000	60.000
Altezza minima (m)	---	12	12	12	12
Durata (h/g)	---	24	24	24	emergenza
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3**, **D2.4.4** e **D2.4.5**.

trattandosi dell'emissione di by-pass di emergenza del forno 3, si intende automaticamente messo in esercizio e a regime alla messa a regime di **E3**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E39 – gruppo elettrogeno forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E41 – essiccatoio 7	PUNTO DI EMISSIONE E42 – raffreddamento forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E43 – raffreddamento forno 1
Messa a regime	---	a regime	a regime	§	§
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	300	8.000	60.000	20.000
Altezza minima (m)	---	6	12	12	12
Durata (h/g)	---	emergenza	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3**, **D2.4.4** e **D2.4.5**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E44 – emergenza forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E45 – raffreddamento forno 2	PUNTO DI EMISSIONE E46 – raffreddamento forno 2	PUNTO DI EMISSIONE E47 – emergenza forno 2
Messa a regime	---	§	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	60.000	60.000	20.000	60.000
Altezza minima (m)	---	12	12	12	12
Durata (h/g)	---	emergenza	24	24	emergenza
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

§ trattandosi dell'emissione di by-pass di emergenza del forno 1, si intende automaticamente messo in esercizio e a regime alla messa a regime di **E15A**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E48 – gruppo elettrogeno forno 2	PUNTO DI EMISSIONE E49 – aspirazione polveri scarico filtri	PUNTO DI EMISSIONE E50 – linea taglio e squadratura a secco
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	300	800	30.000
Altezza minima (m)	---	12	12	12
Durata (h/g)	---	emergenza	saltuaria	24

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E48 – gruppo elettrogeno forno 2	PUNTO DI EMISSIONE E49 – aspirazione polveri scarico filtri	PUNTO DI EMISSIONE E50 – linea taglio e squadratura a secco
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	---	15	15
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 11768:2020	---	5 *	5 *
Impianto di depurazione	---	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

RIEPILOGO DELLE QUOTE ASSOCIATE ALL'INSTALLAZIONE

INQUINANTE	QUOTE IN USO		QUOTE PATRIMONIO			
	data	n° quote	data formazione	n° quote	Modalità formazione	Scadenza
Materiale particellare (emissioni "fredde")	13/09/2022	93,936	09/03/2021	0,264	Accantonamento a seguito di adozione di miglioramenti impiantistici e di processo (art. 5, lett. a Accorto territoriale volontario Distretto Ceramico)	illimitata
Materiale particellare (emissioni "calde")		6,691	13/09/22	0,1128	Accantonamento a seguito di adozione di miglioramenti impiantistici e di processo (art. 5, lett. a Accorto territoriale volontario Distretto Ceramico)	illimitata
Ossidi di Azoto		562,560	13/09/22	8,640	Accantonamento a seguito di adozione di miglioramenti impiantistici e di processo (art. 5, lett. a Accorto territoriale volontario Distretto Ceramico)	illimitata

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

- Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità:

esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell’Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell’Autorità Competente (Arpae SAC).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all’art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L’Azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota > 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti e i parametri riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae-SAC di Modena, sentita l'Autorità competente per il controllo (Arpae-APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:
 - relativamente alle emissioni **E8** ed **E10** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti alla loro riattivazione (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
 - relativamente all'emissione **E18** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti col nuovo dato di portata massima (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
 - relativamente all'emissione **E3** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime in seguito alla sostituzione del forno di cui alla **fase 3** della ristrutturazione autorizzata con la Determinazione n. 2098/2021 (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
 - relativamente alle emissioni **E31**, **E33** ed **E35** su un unico prelievo da eseguire alla messa a regime in corrispondenza della messa a regime di E3 nella **fase 3** della ristrutturazione autorizzata con la Determinazione n. 2098/2021;
 - relativamente all'emissione **E15A** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime in seguito allo spostamento del forno di cui alla **fase 3** della ristrutturazione autorizzata con la Determinazione n. 2098/2021 (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
 - relativamente alle emissioni **E42** ed **E43** su un unico prelievo da eseguire alla messa a regime in corrispondenza della messa a regime di E15A nella **fase 3** della ristrutturazione autorizzata con la Determinazione n. 2098/2021;
 - relativamente alle emissioni **E25**, **E26**, **E27** ed **E28** su un unico prelievo da eseguire alla data di messa a regime dei nuovi impianti.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per

cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo (forni), i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione sono mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo. Le registrazioni devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad es. annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie, oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

9. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento. Nel caso specifico di anomalie del funzionamento e/o guasti degli impianti di abbattimento delle emissioni calde, qualora il ripristino delle condizioni autorizzate si protragga oltre le 12 ore, il gestore deve comunque fermare l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore o comunque portarlo a condizioni di funzionamento tali da garantire il rispetto dei limiti fissati (ad es. mancato carico delle piastrelle per forni in brandeggio).

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

10. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- a) per tutte le emissioni fredde, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro **entro il termine di una settimana**;
- b) in caso di anomalie di impianti associati ad emissioni calde di durata superiore a 1 ora, è **escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi**:
 - I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
 - II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);
 - III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

11. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n°6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e

l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e tenuti a disposizione in Azienda, unitamente ai certificati analitici, per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n° 6 devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.

12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

13. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.

14. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del funzionamento degli stessi. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte di Arpae di Modena. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:**

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;

- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

15. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
16. L'Azienda è tenuta ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

f) alla sezione E "Raccomandazioni" dell'Allegato I sono **aggiunti i seguenti punti:**

14. Nel caso in cui l'Azienda intendesse sostituire lo strumento di registrazione analogico di differenza di pressione (atto a verificare il funzionamento del filtro di depurazione) a servizio dei forni di cottura con registratori di tipo digitale, è opportuno che vengano mantenute inalterate le seguenti caratteristiche di funzionamento:

- registrazione della differenza di pressione monte/valle del filtro visualizzato con una sola traccia,
- indicazione del fondo scala di riferimento (il valore massimo deve essere fisso e non "dinamico") e scansione temporale,
- possibilità di effettuare annotazioni dal pannello dello stesso strumento posto sul quadro di comando del filtro.

Inoltre, deve essere garantita l'estrazione in formato grafico e la scansione temporale deve essere di almeno 1 ora (max 2 ore) per verificare il rispetto delle prescrizioni richieste in autorizzazione. Infine, deve essere garantita l'inalterabilità del dato.

15. In occasione dell'invio del report annuale, è utile che il gestore fornisca informazioni riguardo lo stato del sistema filtrante (maniche: lacerazioni, incollamenti, degrado, ecc) a servizio dei forni di cottura in occasione della sostituzione e specifichi qual è la periodicità di sostituzione; in caso di particolari criticità documentabili, inoltre, è opportuno che l'Azienda descriva le eventuali azioni intraprese per apportare migliorie.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 395 del 27/01/2017 e successive modifiche;**
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 395 del 27/01/2017 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Industrial Tiles Achievements S.p.A. (ITA S.p.A.) e al Comune di Fiorano Modenese tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

L'INCARICATO DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.